

Un vademecum con le regole tecniche in materia di generazione e apposizione della Fea

C'è la firma elettronica avanzata È possibile firmare i documenti digitali a mano libera

DI FABIO GIORDANO

È finalmente possibile firmare elettronicamente «a mano libera» i documenti informatici, con pieno valore legale ai sensi dell'art. 2702 del codice civile, grazie alla «Firma elettronica avanzata» (di seguito FEA), senza più vincoli di smart-card, certificati che scadono, Pin dimenticati, rischi di furti o smarrimenti, ed utilizzi impropri da parte di terzi. Ha infatti visto la luce, nei giorni scorsi, per effetto della pubblicazione nella G.U. n. 117 del 21/5/2013 del Dpcm del 22/2/2013, il regolamento che accoglie le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD). Il CAD, disciplinato dal dlgs n. 82 del 7/3/2005 (successivamente modificato dal dlgs n. 235 del 30/12/2010), aveva già uniformato il sistema della sottoscrizione elettronica al quadro comunitario per le firme elettroniche tracciato dalla Direttiva 1999/93/Ce, introducendo proprio la tipologia di «Firma elettronica avanzata» (art. 1, comma 1, lett. q-bis), ma si era ancora in attesa del

regolamento tecnico per poter utilizzare definitivamente gli strumenti di firma che impiegano i nuovi standard.

La FEA è utilizzabile per la sottoscrizione di qualsiasi scrittura privata, ma nasce in particolare per soddisfare le esigenze di coloro che hanno necessità di impiegare sistemi di firma di semplice utilizzo nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi, in tutti i contesti in cui non è richiesto il valore probatorio di cui all'art. 1350, comma 1, nn. 1-12, del codice civile, per la forma scritta (ad esempio nelle compravendite di immobili). In particolare sono i naturali fruitori della FEA le imprese (per motivi societari o commerciali), gli studi professionali (nei rapporti con i propri clienti), le pubbliche amministrazioni (per motivi istituzionali). Seppure ci sia la possibilità – in particolare alle grandi aziende – di realizzare soluzioni proprietarie (art. 55, comma 2, lett. a), nella generalità dei casi ci si avvarrà di soluzioni prodotte da società specializzate nella realizzazione di soluzioni di firma (art. 55, comma 2, lett. b), nel rispetto delle norme che disciplinano gli obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata (art. 57).

Tali norme prevedono, in

particolare:

- l'identificazione iniziale dell'utente del servizio, tramite un documento di riconoscimento;

- la sottoscrizione, da parte dell'utente, di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio, che in alcuni casi espressamente disciplinati dalla legge, può essere fornita oralmente (art. 57, comma 5);

- l'obbligo di rendere note all'utente, sul proprio sito internet, le caratteristiche del sistema e delle tecnologie utilizzate.

Sperimentazione. I principali Caf (con l'avallo della Consulta nazionale dei Caf) e alcuni professionisti, con il supporto tecnico di software house associate ad Assosoftware specializzate nella smaterializzazione sicura di processi e documenti, utilizzano in via sperimentale già dallo scorso anno tablet dotati di standard di sicurezza molto elevati (ad esempio il certificato digitale integrato, in grado di cifrare i dati con un algoritmo integrato a doppia chiave pubblica e privata) per far apporre ai contribuenti la propria firma autografa direttamente a video sui modelli 730 e Unico. Le nuove soluzioni di firma «a mano libera» – che prende il nome di firma «grafo-

metrica» – permettono di siglare un documento Pdf riproducendo il processo tradizionale di firma. La semplicità di questo processo la rende una soluzione utilizzabile da tutti, senza la necessità di dotarsi di smart-card, token o altri dispositivi di firma. Segnaliamo che per approfondimenti è possibile far riferimento al comunicato stampa Assosoftware «La Firma grafometrica entra negli uffici di Caf e commercialisti» (maggio 2012) reperibile sul sito www.assosoftware.it/stampa-e-pubblicazioni/comunicati-stampa.

Tipologie di firma e valenza probatoria. Ricordiamo che nell'attuale scenario normativo sono previste quattro tipologie di firma del documento informatico, che assicurano diversi livelli di sicurezza, cui sono riconosciuti differenti effetti giuridici la cui valenza probatoria è espressamente disciplinata dall'art. 21 del CAD.

Firma Elettronica: si appone senza l'utilizzo di un dispositivo fisico di firma, il valore probatorio è basso ed è liberamente valutabile dal giudice.

Firma Elettronica Avanzata: il valore giuridico è quello previsto dall'art. 2702 del codice civile per la scrittura privata, nonché quello previsto dall'articolo 1350, numero 13, del co-

dice civile. A livello probatorio l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Firma elettronica qualificata: il valore giuridico è quello previsto dall'art. 2702 del codice civile per la scrittura privata, nonché quello previsto dall'art. 1350, comma 1, nn. 1-12, del codice civile, per la forma scritta. È prevista l'inversione dell'onere della prova, per cui chi intende disconoscere la sottoscrizione di un documento deve provare che l'apposizione della firma è riconducibile ad altri e che detta apposizione non è imputabile a sua colpa.

Firma digitale. Valore giuridico: è il medesimo della Firma elettronica qualificata.



L'APPROFONDIMENTO

Fatturazione, le novità in arrivo con il regolamento per le p.a.

Seppure ci siano voluti oltre cinque anni, oramai ci siamo. Il regolamento sull'obbligo di emissione delle fatture in modalità esclusivamente elettronica da parte delle imprese private fornitrici delle pubbliche amministrazioni è ora realtà, grazie alla pubblicazione avvenuta con decreto del ministro dell'economia e delle finanze n. 55 del 3/4/2013 (previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 244/2007 Finanziaria 2008) contenuto nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 22/05/2013.

Un'attesa infinita ed inspiegabile, visto che il «Gestore del Sistema di Interscambio» era già stato individuato quasi subito nella Sogei (con decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 7/3/2008), mentre a livello di tracciato, grazie al contributo di tutti gli operatori, si era giunti ad una versione pressoché definitiva fin dal 2010.

Ma veniamo alle questioni più importanti. Innanzitutto, la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione costituisce un nuovo e gravoso obbligo per le imprese o un'opportunità? Oppure entrambe le cose?

I dubbi, in relazione al momento economico che stiamo vivendo, possono essere forti, ma probabilmente è proprio in questi momenti che il sistema paese deve dare dei segnali importanti e concreti. Quindi la risposta, al di

là dei comprensibili interessi di parte, non potrà che essere affermativa ad entrambe le domande, con vari distinguo e puntualizzazioni.

Infatti, dal punto di vista delle aziende, queste avranno sicuramente la necessità:

- di dotarsi di sistemi di generazione della fattura in formato XML (funzione che peraltro sarà resa disponibile pressoché dalla totalità dei software gestionali integrati);

- di dotarsi di sistemi di firma elettronica (anche questi spesso già disponibili);

- di dotarsi di Pec (peraltro oramai obbligatoria per la gran parte delle imprese) o di uno degli altri sistemi di autenticazione ai canali di trasmissione del sistema di interscambio previsti dal regolamento;

- di effettuare la conservazione sostitutiva delle suddette fatture elettroniche che, salvo deroghe dell'ultimo minuto, non potranno purtroppo essere stampate e registrate come se fossero cartacee (sul punto potrebbe essere auspicabile un'apertura dell'AdE, anche se va detto che la conservazione sostitutiva è di fatto un'opportunità di risparmio e non un aggravio di costi);

- di formare il personale amministrativo nei vari aspetti legati al nuovo adempimento.

In alternativa le aziende potranno rivolgersi ad un service (ad esempio

il proprio commercialista) che, dotato degli strumenti necessari, potrà predisporre fattura elettronica ed effettuare la trasmissione della stessa per suo conto.

Per contro le aziende potranno godere di diversi vantaggi:

- maggiore tutela dei propri crediti, visto che l'accentramento del sistema di trasmissione delle fatture permette un elevato livello di controllo centrale, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali;

- l'utilizzo di un tracciato che, se opportunamente diffuso, permetterà alle aziende di dialogare tra di loro, di trasmettere e ricevere le fatture, di registrarle automaticamente nei propri software (anche nel caso di ciclo passivo), di effettuare automaticamente gli incassi ed i pagamenti (per effetto anche dell'integrazione con gli strumenti bancari), di riconciliare automaticamente gli stessi incassi e pagamenti a livello contabile.

Tempistiche. Non particolarmente stringenti le tempistiche imposte dal regolamento, che in estrema sintesi saranno riconducibili alle seguenti:

- l'obbligo decorrerà dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto nei confronti dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;

- l'obbligo decorrerà dal termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto nei confronti delle amministrazioni

pubbliche diverse da quelle indicate al punto precedente.

A decorrere dai termini sopra indicati, le amministrazioni non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tale termine, non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Segnaliamo infine che il Sistema di interscambio verrà reso disponibile in anticipo (a decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto) alle amministrazioni che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, vorranno avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del regolamento.

Sperimentazione. Diversi gli attori che parteciperanno alla sperimentazione che prenderà avvio con l'incontro tecnico organizzato da Assosoftware per il 10/7/2013, in particolare segnaliamo:

- le software house coordinate da Assosoftware – che realizzano i gestionali di fatturazione e di contabilizzazione in uso ad aziende e professionisti;
- la Sogei, in veste di «Gestore del Sistema di interscambio»;
- il Ministero dell'economia e delle finanze, che con decreto ha pubblicato il regolamento attuativo.